

N. R.G. 14835/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **14835/2014** promossa da:

- parte attrice -

nei confronti di:

- parte convenuta -

**Conclusioni di parte attrice**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni:

In via principale

- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di -

e la conseguente responsabilità contrattuale della stessa, dichiarare la risoluzione e/o la nullità e/o l'annullamento dei seguenti ordini:

- acquisto di obbligazioni greche in data 22/10/2009, con scadenza nel 2017, al prezzo unitario di € 94,3900, per un valore nominale di 17.000,00 ed un controvalore di € 16.055,18;

- vendita di obbligazioni greche in data 23/10/2009, con scadenza nel 2017, al prezzo unitario di € 94,4000, per un valore nominale di 6.000,00 ed un controvalore di € 5.659,74,



con una differenza residua a seguito dell'operazione di acquisto e vendita pari a € 11.000,00 di valore nominale;

- acquisto di obbligazioni greche in data 22/10/2009, con scadenza nel 2013 al prezzo unitario di € 104,4270, per un valore nominale di 1.000,00 ed un controvalore di € 1.049,71;

- acquisto di obbligazioni greche in data 29/10/2009, con scadenza nel 2013 al prezzo unitario di € 104,6746, per un valore nominale di 14.000,00 ed un controvalore di € 14.745,24;

- acquisto di tali titoli, con scadenza nel 2013, al prezzo unitario di € 100,2000, per un valore nominale di 13.000,00 ed un controvalore di € 13.202,92;

- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di [redacted] condannare la stessa al risarcimento del danno in favore del Dott.

[redacted] pari ad € 51.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ovvero a quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;

- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di [redacted] condannare la stessa al risarcimento del danno in favore del

[redacted] di una somma pari all'importo non percepito dallo stesso a titolo di bonus in seguito all'annullamento anticipato della polizza assicurativa [redacted] identificata con il codice ULPA2E - n. 03000988055, da quantificarsi a mezzo di CTU contabile.

- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di [redacted] condannare la stessa al risarcimento del danno in favore del

[redacted] pari all'importo derivante dalla mancata redditività dell'importo non correttamente investito, pari ad € 39.000,00, al tasso legale vigente dalle date degli ordini di acquisto al momento dell'effettivo pagamento e da quantificarsi anche a mezzo di CTU contabile successivamente alla consegna di tutta la documentazione ancora nella disponibilità della Banca.

In via istruttoria

- Ove ritenuta necessaria ai fini del decidere, ovvero della quantificazione del danno e degli addebiti a causa della condotta tenuta dalla [redacted], si chiede disporsi CTU contabile.

- Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. l'esibizione in originale dei documenti sottoscritti dal Dott. [redacted] e di tutto ciò che si riterrà necessario ai fini del decidere, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali ed oneri di legge (IVA e CPA)



### Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*,

**nel merito**, respingere come infondate tutte le domande proposte dall'attore;

**in subordine, in via riconvenzionale**, nella sola ipotesi di accoglimento delle domande avversarie di annullamento, nullità e risoluzione, condannare l'attore alla restituzione degli strumenti finanziari ricevuti in sostituzione delle obbligazioni oggetto delle operazioni contestate, oltre alle cedole riscosse e alle altre utilità ricavate dall'investimento, maggiorate degli interessi legali dal momento della riscossione al saldo.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge.

Con vittoria di spese e compensi.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto della presente causa sono alcune operazioni eseguite nell'ambito del contratto di gestione di portafoglio concluso in data 20/10/2009 dall'attore con la agenzia 26 di Milano della convenuta . (v. doc. 1 att.).

In particolare l'attore ha contestato quattro acquisti di obbligazioni emesse dalla Repubblica greca effettuati dal gestore tra il 22/10/2009 e il 4/1/2010 per un valore nominale complessivo di euro 39.000,00 (cfr. punto 5 della citazione).

I titoli acquistati sono:

GRECIA EUR AP17 TV% (1 operazione);

GRECIA EUR FB13 TV% (3 operazioni) (cfr. doc. 3 conv.).

Secondo l'attore, tali investimenti avrebbero violato le "regole di buona fede e diligenza" cui la Banca doveva attenersi, nonché il canone di adeguatezza imposto dall'art. 40, reg. Consob n. 16190/2007.

2. Alla luce di tali difese parte attrice ha svolto anche domanda di accertamento della nullità o dell'annullamento di predetti ordini di acquisto ( v. conclusioni sopra riportate). In realtà però la parte non ha dedotto alcun vizio genetico dei predetti contratti, né vizi relativi alla volontà negoziale, anche alla luce del fatto che gli acquisti sono stati operati dallo stesso gestore. Le doglianze dell'attore, infatti, attengono alla condotta della Banca, che viene



censurata sotto vari profili. Ne consegue che le allegazioni della parte, anche ove per ipotesi fondate, non sono comunque idonee a fondare le domanda di nullità o di annullamento degli ordini di acquisto (cfr. in questo senso Cass. s.u. 26724/2007); esse devono quindi essere comunque rigettate.

3. Nel merito le doglianze dell'attore sono infondate, di modo che non possono essere accolte nemmeno le domande di risoluzione e risarcimento del danno.

E' pacifico e documentale (v. doc. 1 att. già citato) che la gestione di portafoglio oggetto di causa era caratterizzata da una linea monetaria e il mandato conferito dal cliente al gestore prevedeva "prevalentemente" l'effettuazione di investimenti in strumenti finanziari con le seguenti caratteristiche e limiti:

- a) rating non inferiore a Baa3 di Moody's, BBB- di Standard & Poor's ovvero altro equipollente assegnato da altra agenzia di valutazione indipendente;
- b) l'investimento in titoli aventi il livello minimo del rating stabilito nel contratto ... è ammesso in misura non superiore al 30% del valore del portafoglio;
- c) l'investimento in titoli privi di rating è escluso.

La Banca ha allegato e documentato (v. doc. 15 conv.) che i due titoli sopra indicati avevano un rating di A-, secondo S&P, diminuito a BBB+ il 16/12/2009. La loro valutazione, al momento dell'acquisto, era quindi addirittura superiore al minimo indicato nel mandato di gestione.

Inoltre va considerato che in precedenti rapporti tra le stesse parti la Banca aveva già acquistato obbligazioni greche nel 2007 e nel 2008, senza alcuna contestazione del cliente. Nel profilo finanziario, l'attore ha indicato di possedere una esperienza ed una propensione al rischio media e di perseguire obiettivi di investimento a medio/lungo termine con rischio azionario (cfr. doc. 1 conv.). Il profilo è stato aggiornato nel 2009 e in quella occasione l'attore ha dichiarato di perseguire l'obiettivo di una prevalente rivalutabilità, rapportata al rischio di oscillazione corsi nel lungo periodo, essendo disposto a sopportare un rischio elevato e a rischiare perdite potenziali in conto capitale (v. doc. 14 conv.).

Alla luce di ciò, pertanto, si rileva che gli investimenti oggetto di causa hanno pienamente rispettato i limiti del mandato di gestione e sono del tutto coerenti con il profilo finanziario del cliente e in particolare con la sua esperienza e propensione al rischio.

Non si ravvisano, quindi, violazioni dei parametri della buona fede e della correttezza da parte del gestore.



4. Analogamente, sotto il profilo dell'adeguatezza, si rileva che l'investimento in obbligazioni greche corrispondeva agli obiettivi del cliente (cfr. art. 40, lett. a, reg. cit.). Questi infatti devono essere desunti dal suo profilo finanziario, sopra evidenziato, e non consistono invece nella finalità di utilizzare gli utili per un acquisto immobiliare, come sembra reputare parte attrice.

La norma invocata, alla lettera b), richiede che l'investimento sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento. Anche questo parametro è positivamente riscontrato nella fattispecie. Infatti il profilo finanziario dell'attore attesta la sua disponibilità ad accettare anche un rischio elevato, con perdite di capitale, in vista della rivalutazione della somma investita. Inoltre l'investimento in questione rappresentava poco più del 10%, dal momento che all'epoca il dossier gestito aveva un controvalore di euro 316.000,00 (cfr. doc. 3 conv.).

Infine, ai sensi dell'art. 40, lett. c), reg. citato, l'attore possedeva certamente la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione e alla gestione del suo portafoglio. Egli infatti nel profilo finanziario ha dichiarato di conoscere le obbligazioni e di essere consapevole che ad un maggior rendimento corrisponde generalmente un maggior rischio (cfr. doc. 14 conv., già citato).

Non vi sono quindi elementi per affermare l'inadeguatezza dei quattro investimenti denunciati.

5. Parte attrice ha anche lamentato che gli investimenti siano stati conclusi dalla Banca in situazione di conflitto di interessi, in quanto i titoli sono stati acquistati in contropartita diretta. In realtà, però, tale elemento non è sufficiente, trattandosi di una modalità di negoziazione lecita e prevista espressamente dal TUF. Parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che la Banca abbia ceduto tali titoli non per adempiere al mandato di gestione ricevuto, ma per il diverso fine di disfarsi di titoli non più desiderati. Di ciò manca tuttavia la prova e anzi agli atti vi sono elementi presuntivi in senso contrario. All'epoca degli acquisti, infatti, le obbligazioni greche avevano una buona valutazione dalle principali agenzie di rating ed erano certamente apprezzati dal mercato tanto che due di esse sono state acquistate al valore unitario di 104,42 e 104,67, una a 100,20 e la prima a 94,39 (cfr. punto 5 della citazione).



6. In sede di comparsa conclusionale parte attrice ha evidenziato la mancata adesione della Banca al tentativo di mediazione, chiedendo di tenere conto di tale circostanza. L'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, consente al giudice di trarre argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dalla mancata partecipazione di una parte, ma quando questa avvenga senza giustificato motivo. Nel caso di specie, però, prima dell'invito alla mediazione, le parti avevano già avuto uno scambio di corrispondenza e la Banca aveva più volte declinato la richiesta risarcitoria del cliente, in particolare con la lettera del 19/10/2011 (v. doc. 22 conv.). In questo quadro non può quindi ritenersi ingiustificata la mancata adesione della Banca alla procedura di mediazione.

7. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio sancito nell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai valori medi dei parametri indicati dal d.m. 55/2014. La liquidazione tiene conto dell'assenza di attività istruttoria, per la cui fase si applica il parametro minimo.

**Per questi motivi**  
**il Tribunale di Milano**  
**in composizione monocratica**  
**VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande di parte attrice –
- 2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 6.738,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Milano, 28 settembre 2016

Il giudice  
dott. Antonio S. Stefani

